



CITTÀ DI DRONERO

Provincia di Cuneo

Medaglia d'oro al merito civile

ORDINANZA

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

N. 7 DEL 31/01/2018

OGGETTO: Istituzione di divieto di sosta, con rimozione forzata, ai veicoli durante le nevicate e nelle 8 ore successive nelle seguenti strade: Piazza Martiri della Libertà, Piazza XX settembre (Parcheggio rialzato), Piazza Papa Giovanni XXIII°, Via Trento, Via Lantermino, Via Garibaldi, Via Saluzzo, Via Montegrappa, Via Alfieri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Valutato che la sosta dei veicoli, durante le nevicate e nelle 8 ore successive, crea impedimento al passaggio dei mezzi sgombraneve, non consentendo a quest'ultimi di poter effettuare efficacemente lo sgombero della neve;

Vagliato che le alcune strade comunali sono prioritariamente da tenere libere dalla sosta dei veicoli durante le nevicate e nelle 8 ore successive, al fine di consentire il rapido sgombero della neve e consentire il modo più veloce possibile il ritorno alla normalità della viabilità;

Stabilito che le seguenti strade:

Piazza Martiri della Libertà;
Piazza XX settembre (Parcheggio rialzato);
Piazza Papa Giovanni XXIII°;
Via Trento;
Via Lantermino;
Via Garibaldi;
Via Saluzzo;
Via Montegrappa;
Via Alfieri;
sono da considerare prioritarie nello sgombero neve;

Ritenuto per le motivazioni narrate in premessa, necessario, vietare alla sosta, con rimozione forzata dei veicoli, durante le nevicate e nelle 8 ore successive nelle sopraindicate strade;

Visto l'art. 6 comma 4° del D.Lgs. 285/92;

Visto l'art. 7 comma 1° del D.Lgs. 285/92;

Visto l'art. 107 comma 3 e 109 comma 2 del D.to L.vo 18/08/00, n. 267;

ORDINA

L'istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, durante le nevicate e nelle 8 ore successive nelle seguenti strade:

Piazza Martiri della Libertà;

Piazza XX settembre (Parcheggio rialzato);

Piazza Papa Giovanni XXIII°;

Via Trento;

Via Lantermino;

Via Garibaldi;

Via Saluzzo;

Via Montegrappa;

Via Alfieri;

Si avvisa, degli obblighi della presente ordinanza, mediante apposizione di segnaletica verticale;

E' fatto obbligo agli agenti di Polizia Stradale far rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 285/92 è ammesso ricorso contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica entro 60 giorni e con le formalità stabilite nel Regolamento di esecuzione al Codice della Strada.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Ai sensi del D.lgs. n. 82/2005

F.to: VERCESI MAURIZIO